



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale marittimo Fano

ORDINANZA N°09/2015

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Fano,

- VISTO** il Decreto dell'allora Ministero della Marina Mercantile datato 13 gennaio 1979 e ss.mm./ii., relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTO** l'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica n°886/1979, che detta le norme per l'impiego degli operatori subacquei nell'ambito dell'attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale;
- VISTA** la norma UNI 11366 in materia di "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria", edizione giugno 2010;
- VISTA** la legge n°84/1194 e ss.mm./ii., recante il riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTI** gli articoli 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- RITENUTO** necessario disciplinare, ai fini marittimi, i lavori che prevedono immersioni subacquee, sia svolti in ambito portuale che nelle acque territoriali ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Fano;
- VISTI** altresì gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e l'articolo 204 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), concernenti le attività dei palombari in servizio locale,

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per la disciplina dei lavori che prevedono immersioni subacquee nel porto e nelle acque del Circondario marittimo di Fano".

Articolo 2

L'Autorità marittima è da intendersi manlevata da ogni tipo di responsabilità direttamente o indirettamente riconducibile a comportamenti difforni da quanto previsto nel presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene inviata a tutti gli operatori locali del settore nonché pubblicizzata mediante inclusione nella pagina "Ordinanze" del proprio sito *web* istituzionale "www.fano.guardiacostiera.it".

Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata ai sensi:

- o degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- o dell'articolo 53, comma 3 del decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii, per le violazioni commesse con unità da diporto.

Fano, 11 maggio 2015

Il Capo del Circondario marittimo
T.V. (CP) Fabrizio MARILLI
Firmato digitalmente